COMUNE DI ANGOLO TERME

Provincia di Brescia

Area Polizia Locale

REGOLAMENTO

PER LA GESTIONE DEI PARCHEGGI PUBBLICI A PAGAMENTO

Località Colle Vareno

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27del 23/10/2026

INDICE

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Ambito di applicazione e finalità
Art. 2 Definizioni
Art. 3 Individuazione e istituzione delle aree
Art. 4 Regolamentazione generale della sosta
Art. 5 Veicoli autorizzati alla sosta

CAPO II – AREA PARCHEGGIO AUTOVEICOLI

Art. 6 Delimitazione e caratteristiche dell'area autoveicoli
Art. 7 Titoli di sosta e modalità d'accesso
Art. 8 Modalità di pagamento
Art. 9 Tariffe per l'area autoveicoli

CAPO III – AREA RICARICA E-BIKE

Art. 10 Delimitazione e caratteristiche dell'area ricarica e-bike
Art. 11 Soggetti autorizzati e titoli di sosta
Art. 12 Funzionamento delle colonnine di ricarica
Art. 13 Tariffe per l'area ricarica e-bike e per il servizio di ricarica
Art. 14 Obblighi specifici degli utenti dell'area ricarica e-bike
Art. 15 Responsabilità e sicurezza elettrica

CAPO IV – AREA CAMPER ACCESSORIATA

Art. 16 Delimitazione e caratteristiche dell'area camper
Art. 17 Soggetti autorizzati e condizioni di accesso
Art. 18 Servizi disponibili nell'area camper
Art. 19 Titoli di sosta e modalità di prenotazione
Art. 20 Tariffe per l'area camper
Art. 21 Obblighi specifici degli utenti dell'area camper
Art. 22 Periodi di apertura e chiusura stagionale
Art. 23 Gestione del verde e manutenzione dell'area camper

CAPO V – DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 24 Esenzioni e agevolazioni
Art. 25 Obblighi e divieti degli utenti
Art. 26 Obblighi dell'Ente gestore
Art. 27 Gestione in economia e modalità di riscossione
Art. 28 Custodia dei veicoli

Art. 29 Vigilanza e controlli
Art. 30 Sanzioni
Art. 31 Controversie e ricorsi
Art. 32 Protezione dei dati personali
Art. 33 Norme di rinvio
Art. 34 Entrata in vigore e abrogazioni

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Ambito di applicazione e finalità

1. Il presente regolamento disciplina l'utilizzo, la gestione e il controllo dei parcheggi pubblici a pagamento ubicati in Località Colle Vareno nel Comune di Angolo Terme (BS), gestiti direttamente dall'Amministrazione Comunale in regime di economia, ai sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni.

2. Le aree oggetto del presente regolamento sono articolate in tre distinte zone funzionali:

a) Area Parcheggio Autoveicoli, riservata ai veicoli a motore ordinari;

b) Area ricarica e-bike, dotata di colonnine di ricarica ad uso esclusivo dei veicoli elettrici (e-bike);

c) Area Camper Accessoriata, destinata alla sosta prolungata di autocaravan e caravan con fornitura di servizi.

3. Le finalità perseguite con il presente regolamento sono: garantire la corretta e ordinata fruizione degli spazi di sosta; promuovere la mobilità sostenibile attraverso l'incentivazione dell'uso di veicoli a basse emissioni; favorire il turismo itinerante e la fruizione della montagna; assicurare la rotazione degli stalli; reperire risorse per la manutenzione delle aree e per la sostenibilità del servizio; assicurare trasparenza ed efficienza nella gestione diretta del servizio stesso.

4. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a tutti coloro che, a qualsiasi titolo, accedono o sostano nelle aree di cui al comma 2, ivi compresi i proprietari, i conducenti e gli utilizzatori dei veicoli.

Art. 2 – Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) «Area autoveicoli»: la porzione del parcheggio di Colle Vareno destinata alla sosta a pagamento degli autoveicoli ordinari, identificata con striscia blu di delimitazione;

b) «Area veicoli elettrici»: la porzione del parcheggio destinata esclusivamente alla ricarica delle e-bike, dotata di colonnine di ricarica in corrente alternata (AC) e/o continua (DC);

c) «Area camper»: la porzione del parcheggio destinata alla sosta prolungata di autocaravan (camper), caravan e veicoli ricreazionali (RV), dotata di servizi di carico/scarico acque e di allacci elettrici;

d) «Colonnina di ricarica»: apparecchio fisso conforme alla norma CEI EN 61851-1 e al Regolamento (UE) 2023/1804, installato nell'area veicoli elettrici, idoneo all'erogazione di energia elettrica per la ricarica dei veicoli;

e) «Parchimetro»: apparecchiatura elettronica installata nell'area, gestita direttamente dal Comune, che accetta pagamenti tramite strumenti elettronici e rilascia titolo di sosta (da valutare in sede di implementazione);

f) «Titolo di sosta»: documento cartaceo o attestazione elettronica comprovante il pagamento della tariffa, associato alla targa del veicolo;

g) «Colonnina di servizio camper»: stazione di rifornimento idrico e smaltimento acque grigie e nere installata nell'area camper;

h) «Utente»: persona fisica o giuridica che accede alle aree di sosta con un veicolo, indipendentemente dalla qualità di proprietario o conduttore;

i) «Gestore»: il Comune di Angolo Terme, che gestisce il servizio in economia tramite l'Area Polizia Locale con il supporto del Servizio Finanziario;

j) «Affidatario»: soggetto terzo cui è affidata in appalto la manutenzione del verde e/o la gestione operativa dell'area camper, ai sensi del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36.

Art. 3 – Individuazione e istituzione delle aree

1. Le aree di parcheggio a pagamento in Località Colle Vareno sono istituite con deliberazione della Giunta Comunale, che ne definisce i confini, la capacità ricettiva, la suddivisione funzionale tra le tre zone di cui all'art. 1, comma 2, nonché i giorni e gli orari di vigenza della tariffazione.

2. L'area camper è delimitata da segnaletica verticale recante l'indicazione del simbolo del camper e le prescrizioni specifiche di accesso, nonché da elementi fisici di separazione dalle aree limitrofe.

3. Modifiche, ampliamenti o riduzioni delle aree, variazioni nella suddivisione funzionale o nella capacità ricettiva sono disposti con provvedimento di Giunta Comunale, previa adeguata comunicazione agli utenti tramite il sito istituzionale dell'Ente e affissione in loco, con preavviso minimo di quindici giorni, salvi i casi di urgenza.

Art. 4 – Regolamentazione generale della sosta

1. La sosta in ciascuna delle aree di cui all'art. 1, comma 2, è soggetta al pagamento di una tariffa secondo le modalità e le misure stabilite dal presente regolamento e dai provvedimenti della Giunta Comunale adottati in attuazione dello stesso.

2. La disciplina operativa del servizio, comprensiva di calendari, orari, eventuali sospensioni e modifiche temporanee, è disposta con ordinanza del Responsabile dell'Area Polizia Locale, nel rispetto degli indirizzi fissati dalla Giunta Comunale.

3. Gli orari di vigenza della tariffa, le tariffe applicate e le modalità di pagamento sono resi pubblici mediante:

a) segnaletica verticale apposta in prossimità di ciascuna area e di ciascun parchimetro;

b) pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Angolo Terme;

c) avviso affisso all'albo pretorio in occasione di ogni modifica tariffaria o di orario.

4. Le aree possono essere temporaneamente chiuse o sottoposte a disciplina diversificata, con apposita ordinanza motivata, in caso di: condizioni atmosferiche eccezionali; manifestazioni pubbliche organizzate, promosse o patrocinate dall'Amministrazione Comunale; lavori di manutenzione straordinaria; esigenze di pubblica sicurezza; altri casi di comprovata necessità.

5. In caso di chiusura temporanea non programmata, il Comune provvede all'affissione di avvisi in loco con la massima tempestività.

Art. 5 – Veicoli autorizzati alla sosta

1. Ferme restando le disposizioni specifiche previste per ciascuna area nei Capi II, III e IV del presente regolamento, la sosta nelle aree di Colle Vareno è consentita, per le rispettive aree di competenza, ai veicoli appartenenti alle categorie di cui all'art. 47 del D.Lgs. 285/1992, rientranti nelle classificazioni di seguito indicate:

a) area autoveicoli: ciclomotori (categoria e), motoveicoli (categoria f), autoveicoli (categoria g) ad alimentazione tradizionale, ibrida non plug-in o a gas;

b) area ricarica e-bike: e-bike (biciclette a pedalata assistita dotate di motore elettrico ausiliario ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 285/1992);

c) area camper: autocaravan (camper), caravan (roulotte) trainate da veicolo trattore, nonché altri veicoli ricreazionali (RV) di peso totale a pieno carico non superiore a 7,5 t.

2. L'accesso di autobus è consentito nella misura di massimo di due stalli appositamente segnalati all’ingresso dell’area di sosta.

3. La sosta è in ogni caso vietata al di fuori degli appositi stalli delimitati e negli stalli non conformi alla tipologia del veicolo. È pertanto vietata, a titolo esemplificativo, la sosta di autoveicoli negli stalli riservati ai camper e viceversa, nonché in ogni altro spazio non espressamente destinato alla specifica categoria di veicolo.

CAPO II
AREA PARCHEGGIO AUTOVEICOLI

Art. 6 – Delimitazione e caratteristiche dell'area autoveicoli

1. L'area parcheggio autoveicoli è la zona del complesso di Colle Vareno riservata alla sosta a rotazione degli autoveicoli ordinari.

2. La capacità ricettiva dell'area, il numero degli stalli, l'eventuale suddivisione in sottozone e i criteri di utilizzo sono determinati con deliberazione di Giunta Comunale e aggiornati in relazione a modifiche strutturali dell'area o a variazioni della domanda.

3. Gli stalli riservati ai veicoli al servizio di persone con disabilità, contrassegnati con il simbolo internazionale della disabilità, sono ricavati nell'area autoveicoli in numero non inferiore a quanto previsto dall'art. 11 del D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503.

4. L'area autoveicoli non è coperta; l'Amministrazione Comunale non risponde di danni derivanti da condizioni atmosferiche, atti vandalici o furti, ferme restando le disposizioni di cui all'art. 28 del presente regolamento.

Art. 7 – Titoli di sosta e modalità d'accesso

1. L'accesso all'area autoveicoli è libero. Il pagamento della tariffa deve essere effettuato contestualmente all'inizio della sosta.

2. Il titolo di sosta è associato alla targa del veicolo. In caso di pagamento tramite parchimetro con emissione di scontrino cartaceo, quest'ultimo deve essere esposto sul cruscotto del veicolo, ben visibile dall'esterno attraverso il parabrezza anteriore, per tutta la durata della sosta.

3. In caso di pagamento tramite applicazione mobile convenzionata, la registrazione della targa nel sistema equivale all'esposizione del titolo di sosta. L'utente è tenuto a verificare che la transazione sia andata a buon fine prima di allontanarsi dal veicolo.

4. La sosta è consentita per la durata corrispondente alla tariffa pagata. L'utente che intenda prolungare la sosta è tenuto a rinnovare il pagamento prima della scadenza del titolo, operando un nuovo pagamento dal parchimetro o dall'applicazione mobile.

5. Il pagamento della tariffa non garantisce la disponibilità di un posto di sosta libero.

Art. 8 – Modalità di pagamento

1. Il pagamento della tariffa di sosta nell'area autoveicoli avviene esclusivamente mediante strumenti elettronici, nelle seguenti modalità:

a) tramite parchimetro elettronico installato nell'area, con accettazione di carte di debito (PagoBANCOMAT), carte di credito e prepagate dei principali circuiti internazionali (Visa, Mastercard e similari) e tecnologia contactless (NFC);

b) eventuale tramite applicazione mobile ufficialmente convenzionata con il Comune di Angolo Terme, con addebito automatico su carta o conto dell'utente e registrazione elettronica della targa del veicolo;

c) eventuale lettura di codice QR esposto in prossimità del parchimetro, con collegamento al portale PagoPA o al servizio mobile convenzionato.

2. La manutenzione tecnica dello strumento è garantita dal fornitore mediante apposito contratto di assistenza. I dati di incasso sono trasmessi al Servizio Finanziario Comunale secondo le modalità tecnico-contabili stabilite dall'Ente.

4. In caso di malfunzionamento del parchimetro, adeguatamente segnalato con apposito cartello recante la dicitura «FUORI SERVIZIO», l'utente è tenuto a utilizzare l'applicazione mobile convenzionata ovvero a documentare il tentativo di pagamento. La mancata documentazione non esonera dall'obbligo del pagamento né dall'applicazione della sanzione in caso di accertamento.

Art. 9 – Tariffe per l'area autoveicoli

1. Le tariffe di sosta per l'area autoveicoli sono determinate con deliberazione della Giunta Comunale, su proposta motivata del Responsabile dell'Area Polizia Locale, tenuto conto dei costi di gestione del servizio, dell'interesse pubblico e delle condizioni del contesto turistico locale.

2. Le tariffe possono essere differenziate in ragione di:

a) durata della sosta (tariffa oraria, con possibilità di tariffa massima giornaliera);

b) tipologia di veicolo (autoveicoli, motocicli e ciclomotori con tariffa ridotta);

c) periodo stagionale (alta stagione estiva e invernale, bassa stagione);

d) abbonamenti settimanali, mensili o stagionali per utenti abituali.

3. Le tariffe vigenti sono esposte in modo leggibile presso ciascun parchimetro e pubblicate sul sito istituzionale del Comune. Le variazioni tariffarie acquistano efficacia dal primo giorno del mese successivo alla relativa delibera di Giunta, previa adeguata pubblicazione.

4. Eventuali periodi di sosta gratuita (prime ore del mattino, orario notturno, ecc.) sono stabiliti con il medesimo provvedimento di cui al comma 1.

CAPO III

AREA RICARICA E-BIKE

Art. 10 – Delimitazione e caratteristiche dell'area ricarica e-bike

1. L'area ricarica e-bike è una zona del complesso di Colle Vareno, distinta e separata dall'area parcheggio autoveicoli e dall'area camper, destinata in via esclusiva alla sosta e alla ricarica delle e-bike di cui all'art. 2, lettera b). Essa è delimitata da apposita segnaletica orizzontale e verticale recante il simbolo della bicicletta a pedalata assistita e la dicitura «RISERVATO E-BIKE».

2. All'interno dell'area sono installate le colonnine di ricarica di cui all'art. 2, lettera d), conformi alla norma CEI EN 61851-1 e al Regolamento (UE) 2023/1804, dotate di prese e connettori idonei alla ricarica delle batterie delle e-bike.

3. Il numero delle postazioni di ricarica, la relativa disposizione e la potenza disponibile per ciascuna colonnina sono determinati con deliberazione di Giunta Comunale, che ne dispone altresì eventuali aggiornamenti in relazione a modifiche strutturali dell'area o a variazioni della domanda.

4. L'area non è coperta; l'Amministrazione Comunale non risponde di danni derivanti da condizioni atmosferiche, atti vandalici o furti, ferme restando le disposizioni di cui all'art. 28 del presente regolamento.

5. La manutenzione ordinaria e straordinaria delle colonnine di ricarica è garantita dal Comune tramite contratto di assistenza tecnica con il fornitore dell'impianto; la manutenzione del verde e della segnaletica dell'area rientra nelle attività di cui all'art. 23.

Art. 11 – Soggetti autorizzati e titoli di sosta

1. L'accesso all'area ricarica e-bike è riservato esclusivamente alle e-bike di cui all'art. 5, comma 1, lettera b). È vietato l'accesso e la sosta di qualsiasi altro veicolo, ivi compresi ciclomotori, motoveicoli e velocipedi tradizionali privi di motore elettrico.

2. L'utente che sosta nell'area senza collegare l'e-bike alla colonnina di ricarica è comunque tenuto al pagamento della tariffa di sosta, ove prevista, secondo quanto stabilito dall'art. 13.

3. Il titolo di sosta, ove dovuto, è rilasciato dal parchimetro dedicato o tramite applicazione mobile convenzionata, con le modalità di cui all'art. 7, in quanto compatibili.

Art. 12 – Funzionamento delle colonnine di ricarica

1. Il servizio di ricarica è attivato dall'utente tramite tessera, applicazione mobile convenzionata o altro sistema di identificazione reso disponibile dal Comune.

2. L'utente è tenuto a utilizzare esclusivamente cavi e connettori propri, conformi alle norme tecniche applicabili e compatibili con la colonnina installata.

3. Al termine della ricarica l'utente è tenuto a scollegare tempestivamente l'e-bike dalla colonnina, per consentirne l'uso ad altri utenti.

4. In caso di malfunzionamento della colonnina, l'utente è tenuto a segnalarlo tempestivamente al Comune tramite i recapiti indicati sulla colonnina stessa o presso gli uffici comunali.

5. I dati di consumo elettrico di ciascuna sessione di ricarica sono registrati e trasmessi al sistema di gestione del Comune ai fini della rendicontazione e della verifica degli impianti.

Art. 13 – Tariffe per l'area ricarica e-bike e per il servizio di ricarica

1. Le tariffe per la sosta nell'area ricarica e-bike e per l'erogazione dell'energia elettrica sono determinate con deliberazione della Giunta Comunale, su proposta motivata del Responsabile dell'Area Polizia Locale, sentito il Servizio Finanziario.

2. Le tariffe possono essere articolate in una componente di sosta e in una componente di ricarica, applicabili singolarmente o congiuntamente, ovvero la Giunta Comunale può disporre la gratuità del servizio quale misura di incentivazione della mobilità sostenibile e del turismo in bicicletta.

3. Le tariffe vigenti sono esposte in modo leggibile presso l'area e pubblicate sul sito istituzionale del Comune.

Art. 14 – Obblighi specifici degli utenti dell'area ricarica e-bike

Oltre agli obblighi generali di cui all'art. 25, gli utenti dell'area ricarica e-bike sono tenuti a:

a) utilizzare esclusivamente cavi e connettori conformi e compatibili con l'impianto installato;

b) non manomettere, danneggiare o alterare in alcun modo le colonnine di ricarica o le relative componenti;

c) liberare la postazione non appena conclusa la ricarica, per garantirne la disponibilità agli altri utenti;

d) segnalare tempestivamente al Comune qualsiasi anomalia riscontrata nell'impianto.

Art. 15 – Responsabilità e sicurezza elettrica

1. Le colonnine di ricarica sono installate e gestite nel rispetto delle norme di sicurezza elettrica applicabili; la conformità degli impianti è certificata da tecnico abilitato.

2. Il Comune non risponde di danni al mezzo o alle cose dell'utente derivanti da anomalie dell'impianto elettrico del veicolo, da utilizzo di cavi o connettori non conformi, ovvero da interruzioni della fornitura elettrica imputabili al gestore della rete o a cause di forza maggiore.

3. In caso di pericolo elettrico imminente, l'utente deve immediatamente interrompere la sessione di ricarica, allontanarsi dall'area e contattare il numero di emergenza 112.

CAPO IV
AREA CAMPER ACCESSORIATA

Art. 16 – Delimitazione e caratteristiche dell'area camper

1. L'area camper è una zona del complesso di Colle Vareno espressamente destinata alla sosta prolungata di autocaravan, caravan e veicoli ricreazionali, dotata di servizi accessori per il supporto alla vita autonoma a bordo.

2. L'area camper è provvista dei seguenti servizi minimi:

a) colonnine di servizio per il rifornimento idrico (acqua potabile);

b) stazione di scarico delle acque nere e grigie, conforme alla normativa igienico-sanitaria di settore;

c) allacci per la fornitura di energia elettrica tramite colonnine dedicate, una per ogni piazzola o condivisa tra piazzole adiacenti secondo la configurazione dell'impianto;

d) pannello informativo all'ingresso recante le norme di utilizzo dell'area e le tariffe.

3. La dotazione di servizi può essere ampliata con provvedimento di Giunta Comunale, in relazione alle disponibilità di bilancio e alle esigenze della domanda turistica. Ulteriori servizi opzionali (es. wifi, servizi igienici con docce, ulteriori punti di ricarica veicoli elettrici camper) potranno essere attivati progressivamente.

4. La capacità dell'area camper, espressa in numero di piazzole disponibili, è determinata con deliberazione di Giunta Comunale e aggiornata in relazione a variazioni strutturali dell'area. Ciascuna piazzola è identificata con apposita segnaletica.

Art. 17 – Soggetti autorizzati e condizioni di accesso

1. L'accesso all'area camper è consentito ai veicoli di cui all'art. 5, comma 1, lettera c), del presente regolamento, nel rispetto dei limiti dimensionali e di peso indicati dalla segnaletica di accesso.

2. L'accesso è subordinato al pagamento anticipato della tariffa di sosta per la durata desiderata, ovvero alla presentazione di valido titolo di esenzione o agevolazione ai sensi dell'art. 24.

3. Ogni piazzola può essere occupata da un solo veicolo ricreazionale principale. L'accesso nell'area di veicoli aggiuntivi (es. auto al seguito) è disciplinato con le modalità e le tariffe stabilite dalla Giunta Comunale; in assenza di specifica disciplina, i veicoli al seguito sostano nell'area autoveicoli ordinari.

4. L'Amministrazione Comunale si riserva di introdurre un sistema di prenotazione anticipata delle piazzole, con le modalità e i termini stabiliti con separato provvedimento di Giunta Comunale. Fino all'attivazione di tale sistema, l'accesso avviene in ordine di arrivo nei limiti della disponibilità.

5. In caso di piazzole esaurite, l'utente non ha diritto ad occupare spazi non delimitati come piazzole, corsie di circolazione o aree di servizio.

Art. 18 – Servizi disponibili nell'area camper

1. Il servizio di rifornimento idrico consiste nell'erogazione di acqua potabile tramite allaccio dedicato. L'acqua è erogata a tempo o a consumo, secondo le modalità tecniche dell'impianto installato. L'utente è tenuto a utilizzare esclusivamente i raccordi e i tubi flessibili di propria proprietà, conformi alle norme igieniche. È vietato lasciare tubi collegati alla colonnina incustoditi per periodi prolungati.

2. Il servizio di scarico delle acque grigie avviene tramite apposita griglia di scarico posizionata in punto dedicato. L'utente è tenuto a convogliare le acque grigie esclusivamente tramite tubi di scarico flessibili di propria proprietà. È assolutamente vietato scaricare sul suolo le acque grigie o qualsiasi altro liquido.

3. Il servizio di scarico delle acque nere avviene presso la stazione di scarico cassette WC, previo eventuale pagamento della tariffa specifica. L'utente è tenuto a operare in modo igienicamente corretto e a lasciare l'area di scarico pulita dopo l'uso.

4. Il servizio di fornitura di energia elettrica avviene tramite allaccio del veicolo alla colonnina elettrica della piazzola, mediante cavo CEE 16A di propria proprietà, conforme alle norme di sicurezza. La potenza massima erogabile per piazzola è indicata sulla colonnina. È vietato l'utilizzo di adattatori non omologati, di prolunghe eccessive o di multi-prese che superino la potenza consentita. Il Comune non risponde di danni derivanti da sovraccarichi imputabili all'utente.

5. L'utente è tenuto a rispettare le regole della raccolta differenziata vigenti nel Comune di Angolo Terme. Il conferimento di rifiuti speciali, ingombranti o in quantità eccessive è vietato.

6. L'utilizzo di ciascun servizio può essere soggetto a tariffa specifica, aggiuntiva rispetto alla tariffa di sosta, come stabilito all'art. 20.

Art. 19 – Titoli di sosta e modalità di prenotazione

1. Il titolo di sosta per l'area camper è rilasciato dal parchimetro dedicato all'ingresso dell'area, tramite applicazione mobile convenzionata o, ove attivata, tramite piattaforma di prenotazione online del Comune.

2. La durata minima della sosta nell'area camper è di una notte (intesa come periodo dalle ore 18:00 alle ore 10:00 del giorno successivo, salvo diversa disposizione della Giunta Comunale). Non è consentita la sosta per periodi inferiori alla durata minima stabilita, salva apposita delibera della Giunta Comunale che preveda tariffe orarie diurne.

3. La durata massima della sosta continuativa nell'area camper è stabilita dalla Giunta Comunale in relazione alla stagione e alla disponibilità dell'area. Salva diversa delibera, la durata massima non può superare i sette giorni consecutivi nello stesso periodo stagionale.

4. L'utente che intenda prolungare la sosta oltre il titolo acquistato è tenuto a rinnovare il pagamento, tramite parchimetro o applicazione mobile, prima della scadenza del titolo stesso. In caso di mancato rinnovo, si applicano la tariffa di occupazione aggiuntiva e, se del caso, la sanzione prevista dall'art. 30.

5. All'uscita dall'area camper, l'utente deve restituire l'eventuale chiave o codice di accesso agli impianti che gli fosse stato consegnato, secondo le modalità operative stabilite dall'affidatario dei servizi o dall'ufficio comunale competente.

Art. 20 – Tariffe per l'area camper

1. Le tariffe per la sosta nell'area camper e per l'utilizzo dei singoli servizi accessori sono determinate con deliberazione della Giunta Comunale, su proposta motivata del Responsabile dell'Area Polizia Locale, sentito il Servizio Finanziario.

2. Le tariffe sono strutturate nelle seguenti componenti:

a) tariffa di sosta base: corrispettivo per l'occupazione della piazzola per un determinato periodo (notte, giornata, settimana), comprensivo dell'accesso ai servizi comuni dell'area;

b) tariffa per il rifornimento idrico: corrispettivo per l'utilizzo dell'allaccio idrico, calcolato a tempo o a consumo secondo la modalità tecnica dell'impianto;

c) tariffa per lo scarico acque nere: corrispettivo per l'utilizzo della stazione di scarico cassette WC, ove applicata;

d) tariffa per la fornitura di energia elettrica: corrispettivo per kWh di energia erogata tramite la colonnina della piazzola, determinato in relazione ai costi di approvvigionamento energetico e agli oneri di gestione;

e) tariffa per il veicolo al seguito: corrispettivo per la sosta del veicolo al seguito nell'area camper, ove espressamente previsto dalla Giunta Comunale.

3. La Giunta Comunale può deliberare tariffe forfettarie giornaliere o settimanali comprensive di tutti i servizi («pacchetto tutto incluso»), al fine di semplificare la fruizione dell'area e incentivare la permanenza prolungata.

4. Possono essere previste riduzioni tariffarie per:

a) soggiorni di durata superiore a tre notti consecutive;

b) utenti in possesso di tessera di associazioni di camperisti convenzionate con il Comune, previo specifico accordo formalizzato;

c) periodi di bassa stagione, come definiti dalla Giunta Comunale.

5. Le tariffe vigenti sono esposte al pannello informativo dell'ingresso dell'area, sul parchimetro dedicato e sul sito istituzionale del Comune.

Art. 21 – Obblighi specifici degli utenti dell'area camper

Oltre agli obblighi generali di cui all'art. 25, gli utenti dell'area camper sono tenuti a:

a) occupare esclusivamente la piazzola assegnata; è vietato occupare piazzole diverse da quella per cui si è effettuato il pagamento;

b) mantenere la piazzola e le aree comuni in ordine e pulizia;

c) utilizzare i servizi idrici, elettrici e di scarico esclusivamente secondo le modalità descritte all'art. 18 e alle istruzioni affisse sulle colonnine;

d) non scaricare acque di qualsiasi natura (grigie, nere, pluviali) sul suolo dell'area o nelle aree limitrofe;

e) non accendere fuochi, barbecue a fiamma libera o dispositivi analoghi all'interno dell'area, salvo nelle aree eventualmente attrezzate a tale scopo e indicate dalla segnaletica;

f) non installare tende, verande, gazebo o strutture di qualsiasi tipo che occupino spazio al di fuori dei limiti della piazzola assegnata, salvo autorizzazione espressa del Comune;

g) rispettare le disposizioni in materia di rumori molesti: *è fatto obbligo di osservare il silenzio dalle ore 23:00 alle ore 07:00;*

h) non lasciare in sosta animali domestici incustoditi all'interno o all'esterno del veicolo in condizioni tali da arrecare disturbo o pericolo;

i) tenere gli animali al guinzaglio nelle aree comuni e provvedere alla raccolta immediata delle deiezioni;

j) non effettuare riparazioni meccaniche o lavaggi del veicolo all'interno dell'area;

k) liberare la piazzola entro l'orario di check-out stabilito; in caso di ritardo non concordato, si applicano le tariffe di occupazione aggiuntiva e, se del caso, le sanzioni previste.

l) è vietato utilizzare generatori elettrici alimentati a combustione, salvo casi di comprovata emergenza e purché non arrechino disturbo agli altri utenti.

Art. 22 – Periodi di apertura e chiusura stagionale

1. Periodi di apertura e chiusura stagionale dell'area camper possono essere stabiliti dalla Giunta Comunale, tenuto conto delle condizioni climatiche tipiche della località, delle risorse disponibili per la gestione e della domanda turistica.

2. Di norma, l'area camper è operativa nel periodo estivo (indicativamente da giugno a settembre) e nel periodo invernale in coincidenza con la stagione sciistica (indicativamente da dicembre a marzo), salva diversa deliberazione della Giunta Comunale.

3. Al di fuori dei periodi di apertura ufficiali, l'accesso all'area camper è interdetto. L'eventuale sosta abusiva è soggetta alle sanzioni previste dal Codice della Strada e dal presente regolamento.

4. Il Comune si riserva di sospendere temporaneamente il servizio anche durante i periodi di apertura, per esigenze di manutenzione straordinaria, eventi o cause di forza maggiore, con adeguata comunicazione agli utenti.

Art. 23 – Gestione del verde e manutenzione dell'area camper

1. La manutenzione ordinaria e straordinaria del verde (sfalcio erba, potatura alberi e arbusti, irrigazione, semina e ripristino del manto erboso) nell'intera area di Colle Vareno, ivi compresa l'area camper, è affidata in appalto a soggetti terzi, selezionati mediante procedura di gara ai sensi del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici), nel rispetto dei principi di concorrenza, trasparenza e rotazione.

2. La gestione operativa dell'area camper – comprensiva delle seguenti attività: pulizia ordinaria delle piazzole e delle aree comuni; manutenzione delle colonnine di servizio idriche ed elettriche; gestione degli scarichi; presidio dell'area nelle fasce orarie di maggiore affluenza; raccolta e smaltimento dei rifiuti; supporto agli utenti per l'accesso ai servizi – può essere affidata in appalto, in tutto o in parte, a soggetti terzi specializzati nella gestione di aree sosta camper, mediante procedura di gara ai sensi del D.Lgs. 36/2023.

3. Resta di competenza diretta del Comune di Angolo Terme, e pertanto non è oggetto di appalto:

a) la gestione del parchimetro e la riscossione delle tariffe di sosta e dei servizi;

b) il controllo e la vigilanza sul rispetto del presente regolamento;

c) l'applicazione delle sanzioni;

d) la gestione del contratto di fornitura elettrica delle colonnine;

e) le decisioni in merito alle tariffe, agli orari e alle condizioni di accesso.

4. I contratti di appalto di cui ai commi 1 e 2 sono aggiudicati e monitorati dal Responsabile del Procedimento designato dall'Amministrazione Comunale, con raccordo operativo del Responsabile dell'Area Polizia Locale per i profili di pubblica sicurezza, decoro e rispetto del regolamento.

5. Gli affidatari delle attività di cui ai commi 1 e 2 non hanno alcun potere in materia di applicazione delle tariffe, gestione degli incassi o irrogazione di sanzioni. Le relative attività rimangono di esclusiva competenza del Comune.

6. I contratti di appalto devono prevedere obblighi di rendicontazione periodica all'Amministrazione Comunale e standard minimi di qualità del servizio, con penali adeguate in caso di inadempimento.

CAPO V
DISPOSIZIONI COMUNI A TUTTE LE AREE

Art. 24 – Esenzioni e agevolazioni

1. Nelle aree di cui al presente regolamento è consentita la sosta gratuita ai seguenti soggetti:

a) veicoli al servizio di persone con disabilità, muniti del contrassegno europeo per disabili rilasciato ai sensi dell'art. 381 del D.P.R. 495/1992 e dell'art. 188 del D.Lgs. 285/1992, da esporre sul cruscotto in modo chiaramente visibile;

b) veicoli delle Forze dell'ordine in servizio;

c) veicoli dei Vigili del fuoco in servizio;

d) veicoli di soccorso sanitario e di protezione civile in servizio;

e) automezzi comunali e di enti pubblici in servizio istituzionale;

2. I contrassegni di esenzione e i tagliandi di cui al comma 1 devono essere esposti sul cruscotto del veicolo in modo chiaramente leggibile dall'esterno attraverso il parabrezza. In caso di mancata esposizione, si applica la sanzione prevista dall'art. 30, salvo che l'avente diritto non dimostri la titolarità del contrassegno al momento dell'accertamento.

3. Le esenzioni di cui al presente articolo si applicano alla sola tariffa di sosta. Il servizio di ricarica elettrica e i servizi dell'area camper sono soggetti a tariffazione ordinaria, salva specifica delibera di Giunta Comunale che preveda agevolazioni anche per tali servizi.

Art. 25 – Obblighi e divieti degli utenti

1. Fatto salvo quanto previsto dal Codice della Strada e dalle disposizioni specifiche dei Capi II, III e IV del presente regolamento, gli utenti di tutte le aree sono tenuti a:

a) seguire il senso di circolazione indicato dalla segnaletica interna;

b) mantenere una velocità moderata, non superiore al passo d'uomo, nelle corsie di circolazione;

c) eseguire le manovre di accesso, uscita e parcheggio con la massima cautela, prestando particolare attenzione ai pedoni, ai ciclisti e ai mezzi di soccorso eventualmente in transito;

d) parcheggiare il veicolo all'interno degli stalli o delle piazzole delimitati, rispettando la segnaletica orizzontale;

e) lasciare il veicolo in sosta con le portiere chiuse a chiave, il motore spento e il freno di stazionamento inserito;

f) esporre il titolo di sosta in modo visibile dal parabrezza o verificare la corretta registrazione della targa nel sistema elettronico;

g) rispettare la segnaletica orizzontale e verticale e le istruzioni affisse nell'area;

h) segnalare tempestivamente al Comune o al personale presente nell'area qualsiasi situazione di pericolo, danno agli impianti o comportamento non conforme al regolamento di cui vengano a conoscenza.

2. Agli utenti è in ogni caso vietato:

a) parcheggiare al di fuori degli stalli o delle piazzole delimitati;

b) sostare nelle corsie di circolazione, nelle aree di accesso e di uscita;

c) sostare con il motore acceso senza necessità;

d) effettuare travasi di carburante di qualsiasi tipo all'interno delle aree;

e) introdurre sostanze infiammabili, esplosive o comunque pericolose nelle aree;

f) effettuare o far effettuare da terzi operazioni di lavaggio del veicolo o delle sue parti all'interno delle aree;

g) scaricare sul suolo acque, oli, carburanti o qualsiasi altro materiale inquinante;

h) produrre rumori molesti, azionare sirene o allarmi senza necessità;

i) lasciare nel veicolo o nell'area bambini minori, animali domestici o persone non autosufficienti senza assistenza adeguata;

j) campeggiare al di fuori dell'area camper appositamente destinata;

k) danneggiare o manomettere in qualsiasi modo la segnaletica, le attrezzature, gli impianti o le strutture presenti nelle aree;

l) cedere a terzi il titolo di sosta o i codici di accesso ai servizi.

Art. 26 – Obblighi dell'Ente gestore

1. Il Comune di Angolo Terme, nella qualità di Ente gestore delle aree di Colle Vareno, è tenuto a:

a) mantenere in stato di efficienza la segnaletica orizzontale e verticale di tutte le aree;

b) assicurare la funzionalità del parchimetro e dei sistemi di pagamento elettronico, provvedendo alla tempestiva segnalazione e riparazione di eventuali malfunzionamenti;

c) assicurare la pulizia e il decoro delle aree, anche tramite contratti di servizio con operatori esterni;

d) aggiornare le informazioni sulle tariffe, gli orari e i servizi disponibili, esponendole in modo chiaro e leggibile nell'area e sul sito istituzionale;

e) provvedere alla manutenzione delle colonnine di ricarica elettrica e delle colonnine di servizio dell'area camper, tramite contratti di assistenza con i fornitori degli impianti;

f) garantire la corretta gestione degli incassi e la rendicontazione trasparente dei proventi del servizio.

Art. 27 – Gestione in economia e modalità di riscossione

1. Il servizio di parcheggio a pagamento in Località Colle Vareno è gestito direttamente dal Comune di Angolo Terme in regime di economia, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni.

2. L'Ufficio Polizia Locale è il referente organizzativo del servizio e coordina: la programmazione e l'aggiornamento degli orari di vigenza della tariffa; la gestione operativa e la manutenzione del parchimetro; il monitoraggio degli incassi; il raccordo con il Servizio Finanziario Comunale; la vigilanza e il controllo del corretto utilizzo delle aree.

3. Tutti i proventi derivanti dalle tariffe di sosta, dal servizio di ricarica elettrica e dai servizi dell'area camper affluiscono direttamente sul conto corrente bancario intestato al Comune di Angolo Terme, dedicato al servizio parcheggi. Nessuna riscossione in contanti è ammessa.

4. Il Servizio Finanziario Comunale provvede alla rilevazione contabile dei proventi, al loro inserimento nel bilancio dell'Ente e alla rendicontazione periodica all'organo esecutivo, ai sensi del D.Lgs. 267/2000.

Art. 28 – Custodia dei veicoli

1. Il servizio di parcheggio in tutte le aree di cui al presente regolamento è da intendersi come non custodito. La sosta non costituisce contratto di deposito ai sensi degli artt. 1766 e seguenti del Codice Civile.

2. Il Comune di Angolo Terme e i soggetti affidatari dei servizi operativi non rispondono dell'autovettura o del veicolo ricreazionale parcheggiato, del suo contenuto, né per furto, incendio, atti vandalici o danni causati da eventi atmosferici o da terzi.

3. In caso di danni causati da un utente ad un altro utente o alle strutture dell'area, il diritto al risarcimento è esercitato dal danneggiato direttamente nei confronti del responsabile. Il Comune è escluso da ogni responsabilità per danni tra privati, salva la sua eventuale responsabilità per danni derivanti da carenze strutturali dell'area addebitabili all'Ente e debitamente accertate in sede giudiziaria.

Art. 29 – Vigilanza e controlli

1. La vigilanza e il controllo sul rispetto del presente regolamento e delle norme del Codice della Strada applicabili nelle aree sono esercitati dalla Polizia Locale del Comune di Angolo Terme, anche avvalendosi di ausiliari alla sosta nominati dal Sindaco ai sensi dell'art. 17, commi 132 e 133, della L. 15 maggio 1997, n. 127 e dell'art. 68 della L. 23 dicembre 1999, n. 488.

2. Gli ausiliari alla sosta operano sotto le direttive e il coordinamento del Comando di Polizia Locale, al quale rispondono per tutti gli aspetti operativi.

3. I controlli possono essere effettuati nelle forme e nei tempi ritenuti più opportuni dall'Amministrazione Comunale, incluso l'utilizzo di sistemi tecnologici di rilevamento

automatico della sosta (lettura ottica delle targhe, sistemi telematici integrati con il parchimetro, telecamere).

4. I dati acquisiti tramite i sistemi tecnologici di controllo sono trattati nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali.

Art. 30 – Sanzioni

1. Le violazioni inerenti la sosta e la circolazione dei veicoli nelle aree di cui al presente regolamento sono punite ai sensi del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada) e successive modificazioni e integrazioni, secondo le misure edittali ivi previste.

2. Le violazioni alle disposizioni del presente regolamento non contemplate dal Codice della Strada sono punite con sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000, secondo la gravità della violazione e il grado di recidiva.

3. Costituiscono violazioni sanzionabili ai sensi del comma 2, in via esemplificativa e non esaustiva:

a) la sosta nell'area veicoli elettrici da parte di veicoli a motorizzazione tradizionale;

b) la manomissione delle colonnine di ricarica o delle colonnine di servizio dell'area camper;

c) lo scarico di acque o liquidi sul suolo delle aree;

d) il campeggio al di fuori dell'area camper appositamente destinata;

e) l'occupazione di piazzola diversa da quella assegnata nell'area camper;

f) la mancata liberazione della piazzola camper entro l'orario di check-out senza rinnovo del pagamento;

g) la mancata raccolta differenziata dei rifiuti nell'area camper;

h) il mancato rispetto delle disposizioni sul silenzio notturno nell'area camper;

i) la mancata esposizione del titolo di sosta o del contrassegno di esenzione.

4. Le entrate derivanti dalle sanzioni affluscono al bilancio del Comune di Angolo Terme, con destinazione secondo le previsioni del Codice della Strada ove applicabili e della normativa vigente.

Art. 31 – Controversie e ricorsi

1. Avverso i verbali di accertamento delle violazioni al Codice della Strada è ammesso ricorso al Prefetto o al Giudice di Pace competente per territorio, nei termini e con le modalità previsti dagli artt. 203 e 204-bis del D.Lgs. 285/1992.

2. Avverso le sanzioni amministrative irrogate ai sensi del presente regolamento per violazioni non contemplate dal Codice della Strada è ammesso ricorso ai sensi della L. 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni.

3. Per tutte le controversie in materia di interpretazione e applicazione del presente regolamento non risolte in sede amministrativa è competente il Giudice ordinario del foro di Brescia, salva diversa previsione di legge.

Art. 32 – Protezione dei dati personali

1. Il Comune di Angolo Terme, in qualità di titolare del trattamento, tratta i dati personali degli utenti delle aree di Colle Vareno – comprensivi delle targhe dei veicoli, dei dati di pagamento e dei dati di utilizzo delle colonnine di ricarica e dei servizi camper – nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal D.Lgs. 101/2018.

2. L'informativa sul trattamento dei dati personali è pubblicata sul sito istituzionale del Comune e affissa nell'area in prossimità dei parchimetri e dei pannelli informativi, in conformità all'art. 13 del GDPR.

Art. 33 – Norme di rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada) e del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada) e successive modificazioni; al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico degli Enti Locali); al D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici); al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) in materia di protezione dei dati personali; al Regolamento (UE) 2023/1804 relativo alla diffusione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi; alle norme tecniche CEI EN 61851-1 e CEI EN 62196; nonché a tutti i provvedimenti amministrativi comunali adottati e compatibili con il presente regolamento.

Art. 34 – Entrata in vigore e abrogazioni

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo all'esecutività della deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000.

2. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari comunali precedentemente vigenti in materia di parcheggi pubblici a pagamento incompatibili con il presente atto.

3. Le tariffe di sosta e dei servizi accessori vigenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, determinate con precedenti deliberazioni di Giunta Comunale, continuano ad applicarsi fino all'adozione dei nuovi provvedimenti tariffari ai sensi degli articoli 9, 13 e 20 del presente regolamento.